

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"I FIGLI DI FINA – APS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata: "I FIGLI DI FINA – APS" con sede legale nel Comune di Roccamonfina (CE), Via XXIII Settembre N. 73.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera senza scopo di lucro.

L'Associazione acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); l'acronimo "APS" potrà essere utilizzato solo successivamente a tale iscrizione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è autonoma, apartitica e aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare, l'Associazione opera nei settori culturale, turistico, folkloristico e di valorizzazione del territorio, svolgendo le seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, comprese iniziative editoriali, musicali, teatrali e folkloristiche;
- b) organizzazione di eventi, manifestazioni, feste popolari, sagre, rassegne e concerti, finalizzati alla promozione della cultura, delle tradizioni e delle identità locali;
- c) interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e delle tradizioni popolari;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, anche mediante itinerari, visite guidate, percorsi esperienziali e iniziative di turismo sostenibile;
- e) organizzazione di gruppi folkloristici, musicali e di danza tradizionale, finalizzati alla conservazione e diffusione delle tradizioni locali;

f) attività di educazione alla cultura del territorio, alla memoria storica e alle tradizioni popolari.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Le attività sono svolte prevalentemente tramite l'opera personale, volontaria e gratuita degli associati. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti di legge.

Art. 3 – Risorse economiche e bilancio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, eredità e lasciti;
- d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse secondarie;
- e) proventi da iniziative di raccolta fondi;
- f) ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio, che è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS nei termini di legge.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci persone fisiche e, in misura non superiore al 50%, enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, fermo restando che il controllo dell'Associazione resta in capo alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Art. 5 – Ammissione, recesso ed esclusione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

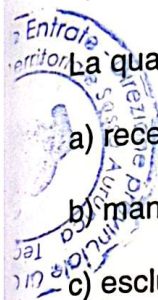
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.



La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- votare in Assemblea;
- candidarsi alle cariche sociali;
- consultare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- collaborare al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 7 – Volontari

I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

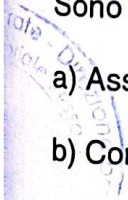
Ai volontari possono essere rimborsate solo spese documentate.

L'Associazione assicura i volontari ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente



Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di Convocazione", presso la sede associativa, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo cioè cinque anni, e cessa per scadenza del mandato o dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previsto si applicano il Codice Civile e il D.Lgs. 117/2017.

Roberto Neri

Anna Sciacca

Roberto Neri

Petrucci Karen

Roberto Neri

Roberto Neri

Provincia di Caserta
Municipalità di Caserta